

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 119 del 04/02/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI AM TRUST EUROPE
LIMITED N. ITOMM1600027 – RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. – SINISTRO
N. 2016/BA/056 – M.A.M. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Dato atto che con nota prot. n. 23814/2016 del 03/08/2016 la Sig.ra M.A.M. ha chiesto - tramite l'Avv. Stefano Gadda di Busto Arsizio – il risarcimento dei danni subiti a seguito di intervento chirurgico eseguito il 02/02/2015 presso la S.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Busto Arsizio;

Considerato che per il periodo 31.03.2016 – 31.03.2018, prorogata al 30.9.2018, era operante una copertura dei rischi derivanti da RCT/RCO, in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa e con retroattività sino al 12.11.2002, con la Compagnia di Assicurazioni Am Trust Europe Limited di Nottingham, giusta polizza n. ITOMM1600027, il cui art. 24 - paragrafo 6 "Self Insured Retention (SIR)" – prevede che la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della SIR di Euro 250.000,00 ad esclusione di quelli relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Dato atto che il valore del sinistro di che trattasi è stato inizialmente quantificato inferiore alla SIR contrattuale e rubricato al n. 2016/BA/056;

Visto il procedimento di mediazione, attivato dalla Sig.ra M.A.M. assistita dall'avv. Stefano Gadda, presso l'Organismo di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, con istanza pervenuta in data 17/02/2017 al prot. n. 8466/2017 e trasmessa alla compagnia di assicurazione Am Trust Europe Ltd di Milano con nota prot. 8787/2017 del 20/02/2017, in quanto il valore dichiarato da controparte veniva indicato in € 300.000,00;

Dato atto che l'ASST ha aderito alla mediazione di cui sopra, rappresentata dall'Avv. Isabella Stella di Gallarate con oneri a carico della compagnia assicurativa, e che il medesimo procedimento si è concluso con esito negativo in data 21/03/2017, giusto verbale acquisito al prot. n. 14850 del 22.3.2017;

Visti i verbali del Comitato Valutazione Sinistri n. 18 del 09/05/2017 e n. 23 del 19/07/2017, agli atti della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, dai quali si evince – tra l'altro – che l'organismo, esaminato il sinistro in oggetto mediante la valutazione delle relazioni specialistiche e medico legali, quantificava il danno entro la SIR e concordava quindi che la gestione del sinistro venisse trasferita in capo all'Azienda, dando mandato all'Avv. Paolo Piana di tentare una transazione con un impegno massimo di € 100.000,00;

Richiamata la deliberazione n. 26 del 17/01/2018 di costituzione in giudizio nel Ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 L. 8.3.2017 n. 24 promosso da M.A.M. per il risarcimento dei danni subiti a seguito del predetto intervento, con incarico all'Avv. Paolo Piana per la rappresentanza e difesa dell'Azienda e di nomina del Dott. Lorenzo Polo quale CTP;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Visti i verbale del Comitato Valutazione Sinistri n. 36 del 03/05/2018 e n. 38 del 07/06/2018, agli atti della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, dai quali si evince – tra l'altro – che l'organismo, esaminata dapprima la relazione del dott. Polo in merito all'andamento delle operazioni peritali nonchè la bozza della CTU depositata in data 27/06/2018 negli atti di causa, ha ritenuto opportuno tentare una definizione transattiva della controversia, autorizzando l'Avv. Paolo Piana a proporre un importo massimo omnicomprensivo di € 125.000,00, oltre le spese di CTU secondo la liquidazione del Giudice;

Vista la relazione definitiva depositata dal CTU e acquisita al prot. n. 32132 del 10.7.2018;

Visto l'atto di transazione e quietanza sottoscritto dalla Sig.ra M.A.M. e dal suo legale Avv. Stefano Gadda, trasmesso dall'Avv. Piana con mail del 19/12/2018 – acquisita agli atti della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni - che prevede - a tacitazione definitiva del sinistro - il pagamento alla Sig.ra M.A.M. dell'importo di € 125.000,00 a titolo di risarcimento del danno e di € 2.440,00 a titolo di rimborso per acconto delle spese di CTU;

Dato atto che con il suddetto atto di transazione è stato previsto che le ulteriori spese di CTU, ancora da liquidarsi e quantificabili nell'importo presunto di € 5.000,00, saranno poste a carico della ASST Valle Olona;

Vista la proposta n. 90/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, atteso il pubblico interesse, di procedere al pagamento alla Sig.ra M.A.M. dell'importo di € 125.000,00 a titolo di risarcimento del danno e di € 2.440,00 a titolo di rimborso per acconto delle spese di CTU, dando atto che le ulteriori spese di CTU quantificate in un importo presunto di € 5.000,00 saranno poste a carico dell'Azienda;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 90/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

1° - per le motivazioni riportate in premessa che qui si approvano, di prendere atto di quanto disposto dal Comitato Valutazione Sinistri con verbali n. 36 del 03/05/2018 e n. 38 del 7.6.2018, in merito al sinistro N. 2016/BA/056, relativamente al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra M.A.M. a seguito dell'intervento chirurgico eseguito il 02/02/2015 presso la S.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Busto Arsizio;

2° - di procedere, atteso il pubblico interesse, al pagamento a favore della Sig.ra M.A.M. dell'importo di € 125.000,00 a titolo di risarcimento del danno e di € 2.440,00 a titolo di rimborso per acconto delle spese di CTU, dando atto che le ulteriori spese di CTU quantificate in un importo presunto di € 5.000,00 saranno a carico dell'Azienda, come da atto di transazione e quietanza acquisito agli atti;

3° - di prendere atto della conseguente rinuncia da parte della Sig.ra M.A.M. ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa comunque riconducibile al sinistro meglio indicato in premessa nei confronti dell'Azienda;

4° - di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per quanto di competenza ai sensi dell'art. 53 R.D. del 12.07.1934 n. 124;

5° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento al bilancio 2019 come segue:

- € 125.000,00 al conto 202210040 "Fondo per accantonamenti per franchigia in autoassicurazione",
- € 2.440,00 al conto 705140022 "Patrocini Legali" - (Sottobudget 2019003053/AGL),
- € 5.000,00 al conto 705140022 "Patrocini Legali" - (Sottobudget 2019003054/AGL);

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente